

Allegato "B" al rep.n.80.518 ed alla racc.n.25.882

**"C.I.R.S. ODV**

**Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale -  
Organizzazione di Volontariato"**

**STATUTO**

**- Art. 1 -**

**Denominazione - Sede - Durata**

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o in forma abbreviata "CTS"), è costituita, in forma di Associazione, l'Organizzazione di Volontariato denominata:

**"C.I.R.S. Firenze ODV - Comitato Italiano per il  
Reinserimento Sociale di Firenze - Organizzazione di  
Volontariato";**

più avanti chiamata per brevità "Associazione".

3. L'Associazione ha sede in Firenze, via delle Masse n. 41.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito anche "RUNTS").

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

5. Gode della personalità giuridica privata riconosciuta dalla Regione Toscana.

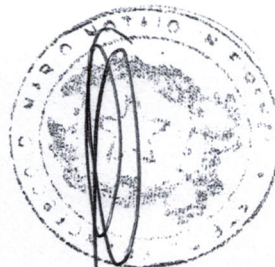
6. Fino all'istituzione ed all'effettiva operatività del RUNTS e secondo quanto precisato al successivo art. 21, del presente Statuto, l'Associazione riveste anche la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**- Art. 2 -**

**Finalità e scopo istituzionale**

1. L'Associazione, eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 1578 del 18 dicembre 1961, opera ai sensi del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle relative norme di attuazione. Essa, per il perseguimento - senza scopo di lucro - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge i seguenti scopi:

- a) la promozione e la tutela della salute psico-fisica della persona, mediante l'erogazione di prestazioni direttamente volte alla prevenzione o alla rimozione di situazioni di bisogno, la tutela della salute psico-fisica, nel campo dell'assistenza socio-educativa, mediante l'erogazione con continuità di prestazioni direttamente volte alla prevenzione, alla cura ed alla rimozione di situazioni di bisogno, all'abilitazione e riabilitazione, rieducazione, reinserimento sociale ed assistenza a persone coinvolte in contesti di disagio sociale, nuove povertà, problematiche psicofisiche.



- b) il servizio di assistenza, di prevenzione e di protezione sociale nel campo del bisogno in generale, anche nei suoi nuovi sviluppi e manifestazioni future, delle devianze psico-sociali, dell'emarginazione e dell'immigrazione.

- Art. 3 -

**Attività di interesse generale**

**Attività diverse - Raccolta fondi**

1. L'Associazione, nel perseguire, senza scopo di lucro, le suddette finalità, esercita in via esclusiva attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, e precisamente:

- a) promuovere lo sviluppo di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e strutture diurne e/o residenziali;
- b) promuovere attività ed interventi, stabili od occasionali, di terapia occupazionale per i propri assistiti, finalizzati al loro reinserimento sociale e lavorativo;
- c) promuovere la creazione di cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- d) promuovere interventi di sostegno e sollievo alle famiglie degli utenti in carico all'Associazione;
- e) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, in particolare con Enti locali;
- f) promuovere e organizzare corsi di formazione e aggiornamento.
- g) ogni altra iniziativa comunque diretta al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

2. Per il perseguimento di tali scopi e nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, come definiti dall'art. 17 CTS, ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro quei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni di cui all'art. 17 CTS e come preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione,

derivante da lavoro dipendente o autonomo, è altresì incompatibile con la qualità di associato.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

6. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 CTS, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

7. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

- Art. 4 -

**Patrimonio e risorse economiche**

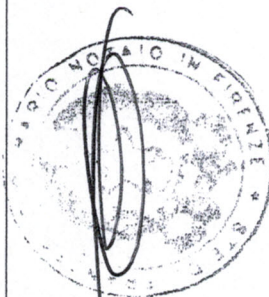
1. Il patrimonio dell'Associazione è pari ad euro 858.575,90 (ottocentocinquantottomila cinquecentosettantacinque virgola novanta).

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti testamentari e donazioni;
- b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) quote associative;
- e) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private nazionali ed europei, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) attività diverse, purché secondarie e strumentali secondo quanto sopra precisato e nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

- Art. 5 -

**Destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro**



1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

- Art. 6 -

**Devoluzione del patrimonio**

1. Nel caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto, previo parere da parte dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore operanti nel medesimo ambito e, in mancanza, a favore della Fondazione Italia Sociale.

2. La Fondazione dovrà inoltrare la richiesta di parere all'Ufficio regionale competente a mezzo raccomandata a/r o, in alternativa, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In assenza di risposta, il parere si intenderà reso positivamente decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della relativa richiesta.

3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

- Art. 7 -

**Associati**

1. L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

L'Associazione può ammettere come associati altre Organizzazioni di Volontariato e/o altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato ed è subordinata al vaglio dei seguenti requisiti:

- a) riconoscimento da parte del richiedente delle finalità dell'Associazione e impegno a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stabiliti dal presente Statuto;
- b) non essere interdetto, o inabilitato.

In nessun caso possono essere effettuate discriminazioni nell'ammissione di nuovi associati.

3. L'accoglimento della domanda deliberata dal Consiglio è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante associato, con richiesta scritta da inviarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, può chiedere che sulla reiezione si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

**- Art. 8 -**

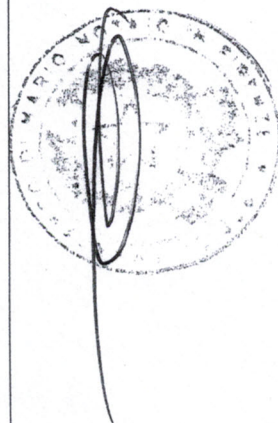
**Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno diritto:
  - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b) partecipare alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, con diritto di voto qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno.
  - c) ad accedere alle cariche associative.
2. Gli associati devono:
  - a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b) versare annualmente la quota associativa;
  - c) mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - d) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

**- Art. 9 -**

**Recesso ed esclusione dell'associato**

1. La qualità di associato si perde:
  - a) per recesso che può essere chiesto in forma scritta, entro un mese prima della chiusura dell'esercizio sociale;
  - b) per morte;
  - c) per non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
  - d) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
  - e) per comportamenti che possano danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione;
  - f) per non adempiere puntualmente, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
  - g) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  - h) per l'instaurarsi di un rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
2. L'esclusione dell'associato è decisa dal Consiglio con deliberazione motivata, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è comunicata all'associato in forma



scritta. Contro la decisione del Consiglio l'associato può chiedere il pronunciamento dell'Assemblea.

3. Il socio escluso, decaduto o receduto non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

4. La quota sociale è intrasmissibile, anche a causa di morte, e non è rivalutabile.

5. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello minimo stabilito nell'art. 32 CTS, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

**= Ordinamento, amministrazione e rappresentanza dell'Ente =**

**- Art. 10 -**

**Organi dell'Associazione**

1. Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (il Collegio dei Revisori dei conti o Revisore dei conti), se nominato dall'Assemblea.

2. Tutte le cariche associative sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, CTS che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

**- Art. 11 -**

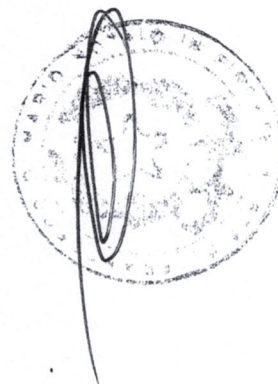
**L'Assemblea**

1. L'Assemblea, organo deliberante dell'Associazione, è formata dagli associati, e può essere ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e inoltre:

- a) approva il bilancio annuale e il bilancio sociale, ove previsto;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, un revisore o il collegio dei revisori;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) determina l'entità della quota annuale degli associati, su proposta del Consiglio;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- g) delibera sul ricorso avanzato dall'associato in seguito al provvedimento di esclusione;

- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;  
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria delibera:
- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
  - b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - c) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
4. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo. Le convocazioni devono essere fatte mediante avviso scritto, anche via mail, pec o fax, da inviare almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo e l'Organo di Controllo, se nominato.
6. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
7. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
8. Ogni associato può farsi rappresentare all'assemblea da altro associato con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
9. L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può essere manifestata per corrispondenza o in via elettronica, purché in entrambi i casi sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.
10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
11. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea



straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà comunque il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

12. I bilanci predisposti dal Consiglio direttivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché non siano approvati. I soci possono prenderne visione.

- Art. 12 -

**Organo di Amministrazione**

**Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea.

Tutti i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati. I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli altri Enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) nominare il Presidente e il Vice-presidente;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri;
- d) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e risponderne dinanzi all'Assemblea;
- e) redigere, se ritenuto opportuno, un regolamento interno per l'applicazione dello Statuto e per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;

I verbali sono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio.

4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano e si riunisce ogni qualvolta il Presidente o in sua vece, il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; la convocazione è fatta dal Presidente con invito inoltrato, anche via mail, pec o fax, ai singoli membri almeno tre giorni prima dell'adunanza. La presenza alle riunioni può

avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può essere manifestata per corrispondenza o in via elettronica, purché in entrambi i casi sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, di Presidente e Vice-presidente sono gratuite, mentre saranno rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio e regolarmente documentate.

**- Art. 13 -**

**Il Presidente**

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, presiede lo stesso e l'Assemblea dei soci, e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

2. Il Presidente provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea e in caso di urgenza, può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio con l'obbligo di riferire al medesimo e di chiedere la ratifica alla prima seduta del Consiglio.

3. Per l'apertura di conti, di conti correnti e prelevamenti relativi, sarà necessaria la firma del solo Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

**- Art. 14 -**

**Organo di Controllo**

**Collegio dei Revisori dei conti - Revisore dei conti**

1. L'Organo di Controllo, sia esso collegiale o monocratico, è nominato dall'Assemblea in presenza dei requisiti di cui all'art. 30 CTS. L'Organo di Controllo collegiale assume la forma del Collegio dei Revisori ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; l'Organo di Controllo monocratico assume la forma del Revisore dei Conti.

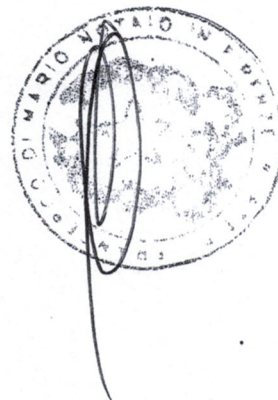
2. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

3. L'organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti. Pertanto, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di



monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore.

7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso annuale, nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

**- Art. 15 -**

**L'esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**- Art. 16 -**

**Bilancio e scritture contabili - Bilancio sociale**

1. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

3. Il bilancio ed il rendiconto di cui sopra saranno redatti in conformità ai modelli predisposti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3.6. del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Entro il 30 settembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora documentate e motivate cause ostative lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto, possono avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tali date.

6. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione corredato di tutti i suoi allegati e comunicato al soggetto che esercita la revisione legale dei conti nonché ai membri del Consiglio Direttivo

10

rispettivamente 15 (quindici) giorni e 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per la discussione da parte del Consiglio Direttivo.

7. Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, dev'essere depositato presso il RUNTS, nei termini e modi di legge.

8. Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali.

9. Ricorrendone i presupposti, l'Associazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 CTS che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente ai rimborsi spese regolarmente documentati di volontari e membri del Consiglio Direttivo (Presidente e Vice-presidente compresi), nonché eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri dell'Organo di Controllo.

- Art. 17 -

Libri obbligatori

1. Oltre alle scritture contabili e al bilancio, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

2. I libri sono tenuti a cura dei responsabili di ciascun Organo e possono essere consultati dai membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

3. Gli associati hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori di cui al precedente articolo, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

- Art. 18 -

Scioglimento dell'Associazione

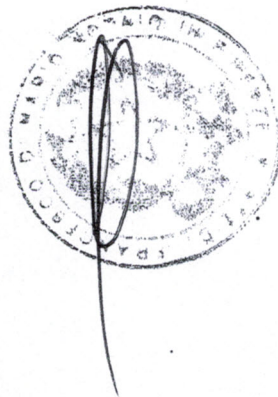
1. In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni di essa, esaurita la liquidazione, saranno devoluti conformemente a quanto previsto all'art. 6.

- Art. 19 -

Rinvio - Clausola di salvaguardia

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni e da quelle del regolamento dell'Associazione, valgono le norme del Codice del Terzo Settore nonché quelle del Codice Civile - in quanto applicabili - e le relative disposizioni di attuazione.

2. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - e fino alla trasmigrazione automatica dell'Associazione nel predetto Registro ex art. 54 CTS - ai



M

sensi dell'art. 101 CTS continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione anche nel registro ONLUS.

3. Con l'approvazione del presente statuto, avente efficacia immediata salvo quanto sopra precisato per gli aspetti legati alla qualifica di ONLUS, l'Associazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell'istituzione del RUNTS, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro, si intende soddisfatto mediante l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

4. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore EX ART. 54 CTS, non integra tuttavia un'ipotesi di scioglimento dell'Ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'art. 4, comma 7, lett. b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

All'originale firmato: Stefania Fuscagni - Francesco Steidl  
Notaio

Copia conforme all'originale

Consta di N. 9 fogli

FIRENZE 26 ottobre 2020

